

**Capitolato d'oneri relativo alla selezione del soggetto giuridico affidatario del progetto
"Punto Unico d'Accesso".**

Indice

Art. 1 elementi generali di riferimento e finalità del progetto "punto unico d'accesso"	2
Art. 2 prestazioni oggetto dell'appalto / varianti in corso di esecuzione	2
Art. 3 piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto	3
Art. 4 ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto	3
Art. 5 destinatari delle attività dell'appalto	3
Art. 6 garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – procedure di reclamo	3
Art. 7 presupposti generali per l'esecuzione del contratto - richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto	3
Art. 8 durata del contratto/dell'appalto – opzioni	3
Art. 9 Proroga	4
Art. 10 valore del contratto/dell'appalto.....	4
Art. 11 risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto	4/5
Art. 12 obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario	5
Art. 13 obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro	6
Art. 14 divieto di subappalto	6
Art. 15 trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto.....	6
Art. 16 condizioni di pagamento.....	6
Art. 17 corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto	6
Art. 18 condizioni di pagamento.....	6
Art. 19 cessione del contratto	6
Art. 20 garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto	7
Art. 21 Responsabilità	7
Art. 22 coperture assicurative	8
Art. 23 verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto	8
Art. 24 inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto – Penalità – Esecuzione in danno	8/9
Art. 25 cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto	9
Art. 26 recesso unilaterale dell'amministrazione.....	10
Art. 27 risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto	10
Art. 28 devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva	10
Art. 29 stipulazione del contratto di appalto	11
Art. 30 spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto	11
Art. 31 clausola di rinvio	11
Art. 32 accettazione espressa di clausole contrattuali	11

Art. 1 - Elementi Generali Di Riferimento e Finalità Del Progetto “Punto Unico D’accesso ”

- 1.1 Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’affidatario individuato per la realizzazione del progetto “Punto Unico d’Accesso”.
- 1.2 Le finalità del presente appalto consistono nella realizzazione del PUA (punto unico d’accesso) tramite l’attività svolta da n. 2 assistenti sociali per il periodo di due anni a partire dalla data di affidamento;
- 1.3 In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto come servizi rientranti nell’allegato IX del Codice dei contratti pubblici si determina, per la procedura di aggiudicazione dell’appalto stesso, l’applicazione del Capo II – Appalti nei Servizi Sociali del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata);

Art. 2 - Prestazioni Oggetto Dell’appalto / Varianti In Corso Di Esecuzione

- 2.1 Le prestazioni oggetto del presente appalto consistono nella realizzazione del PUA (punto unico d’accesso) tramite l’attività svolta da n. 2 assistenti sociali per il periodo di due anni a partire dalla data di affidamento;
- 2.2 Il PUA ha pertanto come finalità **l’approccio integrato socio-sanitario** e quindi non solo **accoglienza, informazione, prima analisi** della domanda e **orientamento** sui servizi sociosanitari del territorio ma anche **valutazione integrata**, sociale e sanitaria dei bisogni, con una risposta immediata per i cosiddetti “bisogni semplici” e, nel caso di problematiche più complesse non risolvibili nell’immediato, segnalazione agli altri servizi distrettuali con attivazione della unità valutativa multidimensionale (UVM) per l’individuazione del percorso territoriale più idoneo alla soluzione del caso;
- 2.3 Le attività da realizzare sono di front - office e back - office presso il PUA distrettuale:

Front - office:

- a. accoglienza diretta, ascolto e decodifica della domanda;
- b. informazione, consulenza e orientamento verso i servizi di riferimento;
- c. rilevazione del bisogno della persona mediante scheda di registrazione socio-sanitaria (fornita dal Committente), ed eventuale apertura di un fascicolo personalizzato;
- d. accoglienza telefonica per informazione ed eventuale appuntamento in sede;
- e. presa in carico dei casi di semplice ed immediata soluzione.

Back - office :

- f. identificazione ed attivazione di percorsi assistenziali e procedure codificati per l’avvio della presa in carico da parte dei servizi territoriali;
- g. eventuale attivazione della Valutazione Multi-dimensionale (VMD);
- h. registrazione delle informazioni relative all’utenza mediante scheda standardizzata ed eventuale apertura di un fascicolo personalizzato;
- i. inserimento delle informazioni relative all’utenza nella banca dati in uso al PUA;
- j. rilevazione periodica del fabbisogno sociale e sanitario dei cittadini che si rivolgono al PUA con elaborazione di reportistica;
- k. registrazione delle procedure attivate su ogni singolo caso;
- l. aggiornamento del Data Base per l’archivio delle risorse, contenente la mappa dell’offerta dei Servizi sociali e sanitari del territorio;
- m. pubblicizzazione delle attività dei PUA attraverso il contatto con Servizi ASL, i Medici di Medicina Generale e le principali realtà associative del territorio, etc.

Art. 3 - Piano Di Sviluppo Delle Attività Oggetto Dell'appalto

3.1 Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del progetto "**Punto unico d'Accesso**", al quale l'affidatario si attiene.

Art. 4 - Ambito Di Realizzazione / Luoghi Di Esecuzione Dell'appalto

4.1 L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso il distretto sociosanitario 2 della ASL Roma 4, all'interno della Casa della Salute e nella sede dei servizi sociali dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli.

4.2 L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti ad esso inerenti.

Art. 5 - Destinatari Delle Attività Dell'appalto

5.1 Il target di riferimento del progetto sono i cittadini residenti nel territorio del Distretto 2 ROMA 4 che richiedono interventi di natura sociale e/o sanitaria, con una particolare attenzione alla loro condizione di vulnerabilità socio sanitaria

Art. - 6 Garanzie Per I Soggetti Fruitore Delle Attività Oggetto Del Contratto/Dell'appalto – Procedure Di Reclamo

6.1 L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.

6.2 L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art.24.

Art. 7 - Presupposti Generali Per L'esecuzione Del Contratto - Richiesta Di Esecuzione Di Prestazioni Prima Della Stipulazione Del Contratto

7.1 L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

7.2 In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

Art. 8 - Durata Del Contratto/Dell'appalto - Opzioni

8.1 Il contratto relativo al presente appalto ha durata **24 mesi** a decorrere dalla data di affidamento; L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto;

8.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà, applicando in analogia quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato (come meglio precisato nel capitolato d'oneri);

8.3 La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 3 può avvenire mediante procedura negoziata, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto,

previa specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Art. 9 - Proroga

- 9.1** Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
- 9.2** Il contratto può essere prorogato in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.
- 9.3** La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso.
- 9.4** La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 10 Valore stimato complessivo dell'appalto

- 10.1** Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, è determinato come importo complessivo stimato **in € 76.190,48 (IVA esclusa al 5% pari ad € 3.809,52), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.358,00**, corrispondente a circa **n. 3.255** ore complessive di servizio onnicomprensiva di qualsiasi altro onere, con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero.
- 10.2** L'importo a base di gara per la singola ora di servizio è pari ad **€ 22,99** (escluso IVA 5%). Il costo della singola ora di servizio è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri espressi, e non, dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.
- 10.3** Per la definizione dell'importo a base di gara è stata effettuata un'analisi del costo orario del personale, sulla base del contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 17.09.2013. In particolare, per la definizione del costo del personale è stato preso come riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02.10.2013, che si basa sul contratto sopra richiamato ed in particolare la tabella allegata al Decreto stesso (costo orario al mese di maggio 2013).

Art. 11 - Risorse Umane Impegnate Nell'esecuzione Delle Prestazioni Oggetto Del Contratto

- 11.1** L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, come indicati in sede di offerta di gara.
- 11.2** L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
- 11.3** Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei nominativi di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a

sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

- 11.4** L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
- 11.5** Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.
- 11.6** L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
- 11.7** L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
- 11.8** In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto
- 11.9** In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
- 11.10** Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12 - Obblighi Dell'affidatario Nei Confronti Delle Risorse Umane Impegnate Nell'esecuzione Delle Prestazioni Oggetto Del Contratto / Obblighi Generali Dell'affidatario

- 12.1** In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
- 12.2** Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
- 12.3** Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 12.4** Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.
- 12.5** L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

- 13.1** L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 13.2** L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
- 13.3** L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla stazione appaltante ed allegato al presente capitolato.

Art. 14 - Divieto Di Subappalto

- 14.1** In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 105, comma 4 , lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento Di Dati Personali Nell'esecuzione Del Contratto/Modalità Per Il Trasferimento Delle Informazioni Relative All'esecuzione Del Contratto

- 15.1** Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
- 15.2** L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
- 15.3** L'Amministrazione e l'affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 16 - Direzione Dell'esecuzione Del Contratto

- 16.1** L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Corrispettivo Per L'esecuzione Delle Prestazioni Dell'appalto

- 17.1** Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'affidatario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

Art. 18 - Condizioni Di Pagamento

- 18.1** Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 19 - Cessione Del Contratto

- 19.1** È vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 20 - Garanzie Inerenti La Corretta Esecuzione Del Contratto

- 20.1** L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
- 20.2** La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 20.3** La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
- 20.4** La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
- 20.5** L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
- 20.6** Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 21 - Responsabilità

- 21.1** La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
- 21.2** L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
- 21.3** L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
- 21.4** Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
- 21.5** L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
- 21.6** L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
- 21.7** L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 22 - Coperture Assicurative

- 22.1** È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
- 22.2** È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
- 22.3** In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
- 22.4** Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 23 - Verifiche In Ordine All'adempimento, Da Parte Dell'affidatario, Di Obblighi Fiscali E Contributivi Nell'esecuzione Del Contratto

- 23.1** L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
- 23.2** In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
- 23.3** L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 24 - Inadempimenti Relativi A Prestazioni Oggetto Del Contratto - Penalità - Esecuzione In Danno

- 24.1** In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€. 250,00
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	€. 500,00
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività	€. 750,00

- 24.2** La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

- 24.3** La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
- 24.4** In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 25 - Cause Di Risoluzione Del Contratto – Procedura Per La Risoluzione Del Contratto

- 25.1** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n.3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti ed inosservanza delle direttive dell'Amministrazione;
 - d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.
- 25.2** Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto.
- 25.3** Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
- 25.4** Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
- 25.5** Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 25.6** Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila apposito verbale.
- 25.7** Sulla base del menzionato verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.
- 25.8** Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la quantificazione della consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 25.9** In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

25.10 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Affidatario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 26 - Recesso Unilaterale Dell'amministrazione

- 26.1** L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
- 26.2** Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 26.3** Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
- 26.4** Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'affidatario;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 27 - Risoluzione In Via Transattiva Di Controversie Inerenti L'esecuzione Del Contratto

- 27.1** La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del nuovo Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
- 27.2** La proposta di transazione può essere formulata:
- a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
- 27.3** La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 28 - Devoluzione Delle Controversie Non Risolvibili In Via Transattiva

- 28.1** La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 27 è devoluta alla competenza del Foro di Civitavecchia.
- 28.2** È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Art. 29 - Stipulazione Del Contratto Di Appalto

- 29.1** Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
- 29.2** Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
- 29.3** Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 30 - Spese Relative Alla Stipulazione Del Contratto E Registrazione Del Contratto

- 30.1** Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario, con riferimento particolare:
- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta;
 - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
- 30.2** Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 31 - Clausola Di Rinvio

- 31.1** Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 32 - Accettazione Espressa Di Clausole Contrattuali

- 32.1** Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'affidatario approva specificamente le clausole contenute negli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del presente capitolato.

Cerveteri il 22.11.2017

Il Dirigente
Dott. Salvatore Galioto
documento firmato digitalmente
allegato alla determinazione n. 1890 del 22.11.2017

Allegato – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).